

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 25 ottobre 2001, n. 27.

Intervento finanziario per la copertura del disavanzo di gestione dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta per l'anno 2000.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
(*Oggetto e finalità*)

1. Con la presente legge la Regione effettua un intervento finanziario diretto alla copertura del disavanzo di gestione di lire 24.324.931.108 (euro 12.562.778), registrato dall'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta nell'esercizio finanziario 2000, e risultante dal bilancio di esercizio della medesima Azienda, vistato dal collegio sindacale secondo quanto disposto dall'articolo 28 della legge regionale 16 luglio 1996, n. 19 (Norme sull'assetto contabile, gestionale e di controllo dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517).

Art. 2
(*Modalità di intervento*)

1. Per il finanziamento dell'intervento di cui all'articolo 1 la Giunta regionale è autorizzata a contrarre un mutuo passivo di euro 12.560.000, ad un tasso non superiore al tasso IRS a dieci anni, aumentato di un punto percentuale, per un periodo di ammortamento di dieci anni, oltre al preammortamento tecnico.

Art. 3
(*Disposizioni finanziarie*)

1. L'onere derivante dall'autorizzazione a contrarre il mutuo di cui all'articolo 2, valutato in annui euro 1.741.482 dall'anno 2002 all'anno 2016, trova copertura nell'obiettivo

PREMIÈRE PARTIE

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 27 du 25 octobre 2001,

portant adoption d'une mesure financière en vue de combler le déficit de l'Agence régionale USL de la Vallée d'Aoste au titre de l'an 2000.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1^{er}
(*Objet et but*)

1. Par la présente loi, la Région adopte une mesure financière en vue de combler le déficit de l'Agence sanitaire régionale USL de la Vallée d'Aoste au titre de l'exercice 2000, se chiffrant à 24 324 931 108 L (12 562 778 euros), comme il appert des comptes de ladite agence visés par le Conseil de surveillance aux termes de l'article 28 de la loi régionale n° 19 du 16 juillet 1996 portant dispositions en matière de comptabilité, gestion et contrôle de l'Unité sanitaire locale de la Vallée d'Aoste, en application du décret n° 502 du 30 décembre 1992 (Réorganisation de la réglementation sanitaire, aux termes de l'article 1^{er} de la loi n° 421 du 23 octobre 1992) modifié par le décret n° 517 du 7 décembre 1993.

Art. 2
(*Modalités d'intervention*)

1. Aux fins du financement de la mesure visée à l'article 1^{er} de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à contracter un emprunt de 12 560 000 euros, à un taux ne dépassant pas le taux IRS prévu pour dix ans, augmenté d'un point, remboursable en dix ans, en sus du pré-amortissement technique.

Art. 3
(*Dispositions financières*)

1. La dépense découlant de l'autorisation visée à l'article 2 de la présente loi, évaluée à 1 741 482 euros par an au titre de la période allant de 2002 à 2016, est couverte par

programmatico 3.2. «Altri oneri non ripartibili» dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2001/2003 e, per gli anni 2002 e 2003, vi si provvede mediante utilizzo per annui euro 1.741.482 dello stanziamento iscritto al capitolo 69300 «Quote interessi per ammortamento di mutui da contrarre» del medesimo obiettivo programmatico.

2. Per l'applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 25 ottobre 2001.

Il Presidente
VIÉRIN

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 136

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 2489 del 09.07.2001);
- presentato al Consiglio regionale in data 11.07.2001;
- assegnato alla 5ª Commissione consiliare permanente in data 23.07.2001;
- assegnato alla Commissione Affari generali, per il parere di compatibilità del progetto di legge con i bilanci della Regione, in data 23.07.2001;
- esaminato dalla 5ª Commissione consiliare permanente, con parere in data 17.09.2001 e relazione del Consigliere CUC;
- esaminato dalla 2ª Commissione consiliare permanente, con parere in data 17.09.2001;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 19.09.2001, con deliberazione n. 2203/XI;
- trasmesso al Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in data 24.09.2001;
- vistato dal Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta con nota prot. n. 1954 in data 23.10.2001, con le seguenti osservazioni:

«Con l'occasione corre l'obbligo di segnalare che, per quanto il disegno di legge in esame sia in linea con le disposizioni contenute nel D.L. 18.09.2001 n. 347 (art. 4, IV comma), si prospetta una problematica riveniente dal contenuto del suindicato decreto di legge in relazione alla nuova formulazione dell'art. 119 della Costituzione, così come modificato in sede

les crédits inscrits à l'objectif programmatique 3.2. « Autres dépenses ne pouvant être réparties » de la partie dépenses du budget pluriannuel 2001/2003 de la Région ; pour ce qui est de 2002 et de 2003, ladite dépense est couverte, quant à 1 741 482 euros par an, par les crédits inscrits au chapitre 69300 « Part d'intérêts destinée à l'amortissement des emprunts à contracter » dudit objectif programmatique.

2. Aux fins de l'application de la présente loi, le Gouvernement régional est autorisé à rectifier le budget, par délibération et sur proposition de l'assesseur régional compétent en matière de budget et de finances.

La présente loi est publiée au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 25 octobre 2001.

Le président,
Dino VIÉRIN

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Projet de loi n° 136

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 2489 du 09.07.2001) ;
- présenté au Conseil régional en date du 11.07.2001 ;
- soumis à la 5^{ème} Commission permanente du Conseil en date du 23.07.2001 ;
- soumis à la Commission des affaires générales aux fins de l'avis de compatibilité du projet de loi et des budgets de la Région, en date du 23.07.2001 ;
- examiné par la 5^{ème} Commission permanente du Conseil – avis en date du 17.09.2001 et rapport du Conseiller CUC ;
- examiné par la 2^{ème} Commission permanente du Conseil – avis en date du 17.09.2001 ;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 19.09.2001, délibération n° 2203/XI ;
- transmis au Président de la Commission de Coordination de la Vallée d'Aoste en date du 24.09.2001 ;
- visé par le Président de la Commission de Coordination de la Vallée d'Aoste par lettre réf. n° 1954 en date du 23.10.2001, avec les observations suivantes :

«Con l'occasione corre l'obbligo di segnalare che, per quanto il disegno di legge in esame sia in linea con le disposizioni contenute nel D.L. 18.09.2001 n. 347 (art. 4, IV comma), si prospetta una problematica riveniente dal contenuto del suindicato decreto di legge in relazione alla nuova formulazione dell'art. 119 della Costituzione, così come modificato in sede

di riforma del titolo V della medesima e già oggetto di consultazione referendaria tenutasi il 7 ottobre c.a..

Infatti l'ultimo comma di detto art. 119 costituzionalizza in capo alle Regioni ed agli enti locali la possibilità di mutui per la sola categoria delle spese di investimento.

Ciò comporta, una volta entrato in vigore il nuovo testo di legge costituzionale una cancellazione automatica delle norme con essa in contrasto per il principio della gerarchia delle fonti, oltre che di quello della successione temporale delle leggi.

Nello specifico caso della copertura del disavanzo di gestione dell'Azienda Regionale U.S.L. per l'esercizio 2000 verrebbe a determinarsi una vanificazione dello strumento legislativo utilizzato dalla Regione attualmente conforme alla normativa vigente, ma che non lo sarà più per l'imminente entrata in vigore della annunciata modifica della Costituzione.

A ciò aggiungasi che, anche considerando i tempi di pubblicazione della norma costituzionale, la contrazione del predetto mutuo per il 2000, non potrà realizzarsi in tempi brevi, dovendosi svolgere una gara di livello europea per la scelta dell'istituto di credito.

Pertanto, pur considerando che, in sede di conversione in legge del menzionato decreto 347/2001, il legislatore dovrà farsi carico del rispetto del principio innovativo inserito nella Carta Costituzionale, si potrebbe prospettare l'ipotesi di dover promuovere la questione di legittimità dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi del nuovo articolo 127 della Costituzione.

Quanto sopra si pone, altresì, in linea con il dettato dell'art. 10 della legge di modifica costituzionale, che prevede l'automatica applicazione delle norme in essa contenute alle Regioni a Statuto speciale nelle more dell'adeguamento dei rispettivi Statuti».

di riforma del titolo V della medesima e già oggetto di consultazione referendaria tenutasi il 7 ottobre c.a..

Infatti l'ultimo comma di detto art. 119 costituzionalizza in capo alle Regioni ed agli enti locali la possibilità di mutui per la sola categoria delle spese di investimento.

Ciò comporta, una volta entrato in vigore il nuovo testo di legge costituzionale una cancellazione automatica delle norme con essa in contrasto per il principio della gerarchia delle fonti, oltre che di quello della successione temporale delle leggi.

Nello specifico caso della copertura del disavanzo di gestione dell'Azienda Regionale U.S.L. per l'esercizio 2000 verrebbe a determinarsi una vanificazione dello strumento legislativo utilizzato dalla Regione attualmente conforme alla normativa vigente, ma che non lo sarà più per l'imminente entrata in vigore della annunciata modifica della Costituzione.

A ciò aggiungasi che, anche considerando i tempi di pubblicazione della norma costituzionale, la contrazione del predetto mutuo per il 2000, non potrà realizzarsi in tempi brevi, dovendosi svolgere una gara di livello europea per la scelta dell'istituto di credito.

Pertanto, pur considerando che, in sede di conversione in legge del menzionato decreto 347/2001, il legislatore dovrà farsi carico del rispetto del principio innovativo inserito nella Carta Costituzionale, si potrebbe prospettare l'ipotesi di dover promuovere la questione di legittimità dinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi del nuovo articolo 127 della Costituzione.

Quanto sopra si pone, altresì, in linea con il dettato dell'art. 10 della legge di modifica costituzionale, che prevede l'automatica applicazione delle norme in essa contenute alle Regioni a Statuto speciale nelle more dell'adeguamento dei rispettivi Statuti».

Le seguenti note, redatte a cura del Servizio del Bollettino ufficiale, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, lettera «g» della legge regionale 29 maggio 1992, n. 19, hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE
25 OTTOBRE 2001 N. 27

Nota all'articolo 1:

⁽¹⁾ L'articolo 28 della legge regionale 16 luglio 1996, n. 19 prevede quanto segue:

«(Bilancio di esercizio)

1. Il bilancio di esercizio deve rappresentare con chiarezza, in modo veritiero e corretto, il risultato economico, nonché la situazione patrimoniale dell'USL.
2. Il bilancio di esercizio è deliberato dal Direttore generale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce ed è trasmesso entro dieci giorni alla Giunta regionale corredato dalla relazione sulla gestione e dalla relazione del Collegio dei revisori. Nello stesso termine il bilancio di esercizio è trasmesso alla Giunta esecutiva della Conferenza dei Sindaci.».